2026/2270

16.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2270 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2026

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ([1]), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 ([3]) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa.

(2) La Commissione ha ritenuto che un contingente tariffario specifico per tipo di prodotto, costituito da un volume nell'ambito del contingente combinato con un dazio variabile fuori contingente, costituisca la forma più efficace di misura per bilanciare i vari interessi.

(3) La Commissione ha fissato il volume nell'ambito del contingente a un livello del 25 % inferiore rispetto al livello medio delle importazioni degli anni 2022, 2023 e 2024.

(4) Dopo l'istituzione della misura di salvaguardia definitiva, la Commissione è stata contattata da un rappresentante legale di una società malese, il quale sosteneva che il volume nell'ambito del contingente calcolato per la Malaysia di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 non era corretto, dato che le statistiche sulle importazioni dalla Malaysia nell'Unione per l'anno 2022 non erano complete.

(5) La Commissione ha esaminato l'asserzione e ha potuto confermare che alcune importazioni di ferromanganese dalla Malaysia nel 2022 sono state dichiarate riservate nelle statistiche sulle importazioni di Eurostat pubblicamente disponibili. Di conseguenza, nel calcolo del contingente tariffario per la Malaysia mancavano quasi 40 700 tonnellate relative alle importazioni. Il valore corretto ai fini del calcolo del contingente tariffario per la Malaysia per l'anno 2022 avrebbe dovuto essere pari a 41 279,3 tonnellate, anziché a 581 tonnellate.

(6) È pertanto opportuno rettificare il volume delle importazioni del 2022 ai fini di tale calcolo; inoltre, il volume nell'ambito del contingente per la Malaysia dovrebbe essere ricalcolato e opportunamente aumentato.

(7) Le rettifiche dovrebbero prendere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato del presente regolamento sostituisce una parte della tabella relativa al volume del contingente tariffario della Malaysia di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351.

([1]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj.
([2]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2351 della Commissione, del 18 novembre 2025, che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati elementi di lega ferrosa (GU L, 2025/2351, 18.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2351/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«Tipo di prodotto	Codici SA e NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
			Dal 18.11.2025 al 17.2.2026	Dal 18.2.2026 al 17.5.2026	Dal 18.5.2026 al 17.8.2026	Dal 18.8.2026 al 17.11.2026	Dal 18.11.2026 al 17.2.2027	Dal 18.2.2027 al 17.5.2027	Dal 18.5.2027 al 17.8.2027	Dal 18.8.2027 al 17.11.2027	Dal 18.11.2027 al 17.2.2028	Dal 18.2.2028 al 17.5.2028	Dal 18.5.2028 al 17.8.2028	Dal 18.8.2028 al 17.11.2028		
			Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (in tonnellate nette)					
Ferromanganese	7202 11, 7202 19	Malaysia	9 330,47	9 026,21	9 330,47	9 330,47	9 339,80	9 035,24	9 339,80	9 339,80	9 323,59	9 120,91	9 323,59	9 323,59	Cfr. l'allegato II	09.881-9».